

RENTRI

Registro Elettronico Nazionale sulla
Tracciabilità dei Rifiuti

febbraio 2025

RENTRI

Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Novità per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti

A partire dal 13/02/2025, diventerà definitivamente operativo il sistema **RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti)** che sostituirà le attuali modalità di tracciabilità cartacea dei rifiuti.

1) COSA È RENTRI

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti – gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – che intende procedere alla digitalizzazione dei documenti con i quali viene effettuata la tracciabilità dei rifiuti (registri di carico e scarico e formulari).

Viene pertanto introdotto un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali – ad esempio - l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia per quanto riguarda la loro produzione, movimentazione e smaltimento.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, il RENTRI è un portale (al quale si accede da sito www.rentri.gov.it al quale si accede previa autenticazione digitale con SPID, CNS, carta di identità elettronica) nel quale saranno registrate tutte le anagrafiche dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti (produttori, trasportatori, impianti, intermediari) e nel quale confluiranno in forma elettronica tutte le registrazioni relative alle operazioni di produzione, trasporto, gestione dei rifiuti attualmente eseguite in forma cartacea.

Una volta a regime, l'obiettivo è quello della completa digitalizzazione dei formulari e dei registri di carico e scarico.

2) SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati all'iscrizione al RENTRI i seguenti soggetti:

- **I produttori di rifiuti pericolosi**: ogni **impresa** o **ente** che produce rifiuti classificati come pericolosi è tenuto all'iscrizione, salvo specifiche esenzioni. Anche i **commercianti e intermediari che** gestiscono rifiuti pericolosi senza detenerli fisicamente sono obbligati all'iscrizione.
- **i produttori di rifiuti non pericolosi** derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali e che hanno **più di 10 dipendenti**;
- **i gestori professionali di rifiuti** (trasportatori, impianti, intermediari, ecc.).

Questo obbligo riguarda rifiuti derivanti da: 1) lavorazioni industriali e artigianali; 2) attività di recupero e smaltimento; 3) trattamenti delle acque (potabilizzazione, depurazione reflui) e abbattimento di fumi.

PRODUTTORE DI RIFIUTI DEFINIZIONE

Per capire chi sia il PRODUTTORE DI RIFIUTI occorre fare riferimento all'art. 183, c. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 152/06 (e successive modifiche) secondo cui è *“produttore” il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”*.

In conclusione “produttore materiale” di rifiuti è, ai sensi dell’art. 183, c. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 152/06, il soggetto dalla cui attività materiale deriva la produzione dei rifiuti e “produttore giuridico” il soggetto al quale è giuridicamente riferibile la produzione.

RIFIUTI PERICOLOSI DEFINIZIONE

Nel complesso, in base alle direttive del Ministero dell'Ambiente, i rifiuti vengono classificati in due macro-categorie: 1) rifiuti urbani (prodotti a livello civile); 2) rifiuti speciali prodotti da attività produttive.

Entrambe le categorie rifiuti possono contenere **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

I **rifiuti pericolosi urbani** sono quei rifiuti che, pur prodotti a livello civile, contengono sostanze pericolose, come ad esempio i medicinali scaduti o le pile.

I **refiuti speciali pericolosi**, invece, comprendono i *refiuti generati dalle attività produttive* (ad es. oli esauriti, refiuti derivanti dalla produzione conciaria e tessile, dalla raffinazione del petrolio, dalla ricerca medica e veterinaria e così via).

A **determinare la pericolosità di un rifiuto** è la presenza, al suo interno, di **sostanze pericolose** che possono arrecare danno all'ambiente e alla salute umana.

Secondo la normativa refiuti speciali, questi refiuti devono essere adeguatamente etichettati (etichetta refiuti: R in maiuscolo nera su fondo giallo) e quando vengono spediti per il trasporto l'etichettatura refiuti pericolosi deve essere integrata con i marchi e le etichette richiesti dal regolamento per il trasporto di merci pericolose via strada ADR.

Per esempio, refiuti pericolosi sono gli scarti della raffinazione del petrolio, gli scarti dei processi chimici industriali, gli scarti dell'industria metallurgica, gli scarti che provengono da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i solventi, gli oli esauriti; batterie e accumulatori.

Nello specifico **dell'attività di autoriparazione**, poi, la **tipologia** di refiuti prodotti dalle officine comprende:

- Olio esausto
- Batterie al piombo esauste
- Filtri
- Stracci, segatura, carta sporca
- Filtri aria dei veicoli
- Imballaggi in plastica
- Imballaggi metallici
- Imballaggi contaminati da sostanze pericolose
- Rottami ferrosi da manutenzione veicoli
- Fanghi spurgo pozzetti lavaggio
- Pneumatici fuori uso
- Candele, tubi in gomma
- Apparecchiature fuori uso (lampadine)
- Rottami non ferrosi da manutenzione veicoli
- Rottami in plastica da manutenzione veicoli
- Liquido per freni
- Liquido antigelo contenente sostanze pericolose

Il titolare dell'attività pertanto ha l'obbligo di classificare le varie tipologie di rifiuto prodotti, in base alla classificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). I refiuti

il cui codice CER è contrassegnato con un asterisco “*”, vengono considerati rifiuti pericolosi.

3) SCADENZE

- **15 giugno 2025 – 14 agosto 2025:** Iscrizione obbligatoria per produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.
- **15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026:** Iscrizione obbligatoria per produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

Sono state stabilite scadenze precise per l'iscrizione al RENTRI, differenziando le tempistiche in base alla tipologia e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

I soggetti che producono rifiuti dovranno seguire i seguenti passaggi:

1. Iscrizione al portale RENTRI;
2. Tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti in forma digitale in sostituzione della modalità cartacea.

Le **scadenze per l'iscrizione** variano a seconda della categoria:

- Dal 15/12/2024 al 13/02/2025: iscrizione obbligatoria per **produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti**, impianti di trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari;
- Dal 15/06/2025 al 14/08/2025: iscrizione obbligatoria per produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e meno di 50.
- Dal 15/12/2025 al 13/02/2026: iscrizione obbligatoria per produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

Il **calcolo del numero di dipendenti** è un parametro cruciale per determinare gli obblighi di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Per quanto relativo alle modalità di calcolo, è stato chiarito che il **numero di dipendenti** rappresenta la **totalità** delle persone che lavorano per conto di un'azienda o ente, in base a un **contratto subordinato e retribuito**.

Questo dato si riferisce alla situazione al **31 dicembre dell'anno precedente** rispetto a quello di riferimento.

Sono inclusi nel conteggio: 1) **dipendenti a tempo pieno**, 2) **dipendenti a tempo parziale e stagionali**, conteggiati come frazioni di unità lavorative, secondo i criteri stabiliti dal DM 18 aprile 2005 3) **titolare e soci**, solo se formalmente inquadrati come dipendenti e regolarmente presenti nel libro paga dell'azienda.

Esempio Pratico: Un'azienda con 8 dipendenti full-time e 4 part-time, calcolati come equivalenti a 2 unità lavorative complessive, raggiunge un totale di 10 dipendenti. Questo numero la include tra le categorie obbligate all'iscrizione al RENTRI, se previsto dalla normativa.

4) PROCEDURA ISCRIZIONE AL RENTRI

Per completare l'iscrizione, si deve accedere al portale del RENTRI utilizzando credenziali SPID, CNS o CIE.

Durante la procedura, vengono richiesti dati relativi all'attività svolta, alle unità locali operative e alle autorizzazioni ambientali possedute.

È necessario anche versare il diritto di segreteria e il contributo annuale, calcolato in base alla tipologia e alla quantità di rifiuti gestiti.

N.B.: La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell'art. 258, commi 10, 11 e 12, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.

5) NUOVO MODELLO DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore per tutti il nuovo modello di registro di carico e scarico dei rifiuti.

Tale modello sostituirà quello usato attualmente che, pertanto, non sarà più utilizzabile.

I soggetti che hanno l'obbligo di iscriversi a RENTRI entro il 13/02/2025 utilizzeranno direttamente i nuovi registri digitali dal portale RENTRI senza obbligo di vidimazione del nuovo modello cartaceo.

Coloro che, invece, si iscriveranno a RENTRI nelle finestre successive dovranno scaricare, stampare e utilizzare il nuovo modello di registro cartaceo dal portale RENTRI, previa vidimazione presso la CCIAA competente.

L'uso del nuovo modello cartaceo è obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025,

6) AREA DEMO E SERVIZI FORMATIVI

E' già operativa sul portale RENTRI l'area DEMO che consente agli operatori di esplorarne le funzionalità e simulare le procedure di iscrizione, registrazione e compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari.

Sono stati inoltre previsti eventi formativi, il cui calendario è disponibile sul portale RENTRI, che hanno lo scopo di illustrare agli utenti il funzionamento a regime del nuovo sistema di tracciabilità digitale.

Nel portale RENTRI sono disponibili tutorial e presentazioni che illustrano con maggiore dettaglio le nuove modalità operative.

In particolare, sono disponibili:

- Video riepilogativo dei soggetti obbligati all'iscrizione RENTRI
- Presentazione delle nuove modalità di gestione dei registri di carico e scarico

Trattandosi di una novità che impatta in modo sostanziale nella gestione operativa e documentale degli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti è necessario verificare caso per caso le modalità applicative.

Mantova, 20 febbraio 2025